

ALLEGATO "A" AL N.27321 DELLA RACCOLTA

S T A T U T O

dell'Associazione di volontariato "Una breccia nel muro"

Art. 1

COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione di volontariato ai sensi della Legge n. 266/1991, senza fini di lucro, denominata Una breccia nel muro, d'ora in avanti Associazione. L'Associazione ha sede legale e amministrativa in Roma.

La sede legale e amministrativa può essere cambiata e possono essere istituiti uffici operativi in altre città con deliberazione del Consiglio direttivo.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio definire specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2

SCOPI E STRUMENTI

L'Associazione si pone come scopo la realizzazione di interventi di sostegno in favore di persone disabili e delle relative famiglie.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

In particolare si propone di:

- avviare percorsi di autonomia delle persone disabili per favorire il naturale distacco dalla famiglia di origine;

- gestire trattamenti specifici che possano abilitare le persone disabili a ordinarie funzioni di vita o migliorare comunque la qualità della vita con particolare riferimento ai trattamenti comportamentali precoci della sindrome autistica;

- promuovere ogni iniziativa possibile in favore delle persone disabili;

- favorire la ricerca scientifica sulle patologie, sulle sindromi, sui traumi che generano disabilità;

- provvedere direttamente e/o indirettamente al reperimento di fondi, mezzi e beni materiali da destinare all'attività sociali;

- promuovere studi e ricerche, organizzare convegni, seminari e corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori del settore; curare l'edizione di pubblicazioni periodiche e non, concernenti le attività sociali;

- promuovere e svolgere iniziative di formazione per favorire il raggiungimento degli scopi sociali.

Si propone inoltre di impegnarsi nello sviluppo della cultura della solidarietà e delle esperienze di volontariato.

Per il raggiungimento dei predetti scopi l'Associazione può, in proprio o attraverso altre organizzazioni parallele preesistenti o appositamente costituite: acquistare, vendere, permutare beni mobili e immobili; contrarre concessioni a carattere

temporaneo e/o permanente con Istituzioni pubbliche e/o private di spazi mobili e/o immobili destinati allo svolgimento della propria attività; stipulare convenzioni con privati, società, associazioni ed enti pubblici per svolgere in comune le attività inerenti lo scopo sociale; accettare lasciti, elargizioni, donazioni di somme, cose mobili e/o immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali; promuovere e svolgere le iniziative che consentano di attuare le finalità dell'Associazione nei modi idonei al raggiungimento degli obiettivi sociali.

L'Associazione svolge la sua attività sia mediante strutture proprie sia mediante strutture pubbliche o private, a seguito di specifiche convenzioni.

L'Associazione assicura i soci volontari che agiscono per suo conto contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 3

DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4

ASSOCIATI

Le categorie dei soci sono le seguenti:

a. Soci fondatori;

b. Soci sostenitori;

c. Soci ordinari.

a. Sono soci fondatori coloro che hanno preso parte all'atto costitutivo dell'Associazione oppure coloro che vengono designati nell'atto costitutivo e versino la quota associativa annuale in misura non inferiore a quella fissata annualmente dall'Assemblea per tale categoria.

b. Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che versino una quota associativa annuale non inferiore a quella fissata annualmente dall'Assemblea per tale categoria e che esprimano esplicitamente la volontà di essere soci mediante domanda scritta da presentare al Consiglio direttivo. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo.

c. Sono soci ordinari le persone fisiche o giuridiche che, presentate da due soci, versino una quota associativa annuale non inferiore a quella fissata annualmente dall'Assemblea per tale categoria e che esprimano esplicitamente la volontà di essere soci mediante domanda scritta da presentare al Consiglio direttivo. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo.

L'essere socio comporta l'adesione agli scopi dell'Associazione, l'impegno all'osservanza dello Statuto e delle decisioni assunte dagli organi deliberanti.

Viene applicata una disciplina uniforme del rapporto associativo volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

I soci che abbiano receduto o comunque abbiano cessato di ap-

partenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa ai sensi dell'art. 24 C.C..

Si decade dall'appartenenza all'Associazione:

- 1) per dimissioni inviate per iscritto al Presidente;
- 2) per mancata corresponsione della quota sociale annuale entro il termine stabilito;
- 3) per indegnità o condotta contraria alle finalità dell'Associazione; in tal caso la decadenza viene deliberata dal Consiglio direttivo dopo aver ascoltato in proposito l'interessato.

Art. 5

SOCI ONORARI

Sono soci onorari dell'Associazione coloro che hanno acquisito particolari benemerienze nei confronti della stessa. La loro ammissione viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 6

VOLONTARI

Assumono la qualifica di "volontari" e sono inseriti nel relativo registro, agli effetti, in particolare, delle disposizioni previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, il Presidente e gli altri soci componenti del Consiglio direttivo, i soci sostenitori (persone fisiche) e i soci ordinari (persone fisiche) che prestano con continuità o ripetutamente attività di volontariato nell'Associazione.

Il Consiglio direttivo può deliberare la temporanea iscrizione

nel registro dei volontari, per un periodo comunque non superiore a due anni, di soggetti (persone fisiche) che, pur senza rivestire la qualifica di soci, si impegnano con continuità o ripetutamente nelle attività di volontariato dell'Associazione.

Art. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Tesoriere;
- 5) l'Organo di Vigilanza.

Art. 8

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari in regola con il pagamento delle quote associative.

È ammessa la delega scritta ad altro socio, il quale non può rappresentare più di tre soci. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno prima della chiusura dell'esercizio sociale e ogni volta che ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli associati.

La convocazione deve avvenire tramite comunicazione scritta e/o per posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, al-

meno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea agli aventi diritto e/o mediante affissione presso la sede sociale.

Le assemblee sono valide in prima convocazione se sono presenti oltre la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, approva eventuali regolamenti interni, stabilisce la quota associativa annuale per ogni categoria di soci ed elegge il Presidente, il Presidente onorario, i membri del Consiglio direttivo e dell'Organo di vigilanza.

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla destinazione delle risorse economiche dell'Associazione, sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano l'azione di responsabilità verso gli amministratori, questi non hanno diritto di voto.

Per le maggioranze qualificate, necessarie per la modifica dello statuto e/o lo scioglimento dell'Associazione, si rinvia a quanto previsto dal Codice civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente dell'Associazione. Per ogni riunione viene redatto un verbale su un apposito libro; il verbale è firmato dal Presidente e dal Tesoriere che svolge funzioni di segretario. In assenza di quest'ultimo l'assemblea chiama a svolgere

il compito altro socio presente.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti di persona o per delega.

Art. 9

IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei voti con voto segreto. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, firma gli atti ufficiali per rapporti sostanziali e procedurali, fatto salvo il diritto di delega per le pratiche amministrative. Stipula una polizza assicurativa, anche numerica o collettiva, contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività prestata dai volontari dell'Associazione, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il Presidente decide sulle urgenze, fatta salva la ratifica al primo Consiglio direttivo utile.

Il Presidente rende conto del suo operato al Consiglio direttivo e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo stesso.

Il primo Presidente è eletto tra i soci fondatori e da essi all'atto della costituzione dell'Associazione e, in questa ve-

ste, dura in carica un anno.

Art. 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da Consiglieri eletti tra i soci, in numero non inferiore a due e non superiore a sei.

Il Consiglio direttivo viene eletto dall'Assemblea con scrutinio segreto. Ogni socio può esprimere preferenze fino ad un massimo di due terzi del numero dei consiglieri da eleggere.

Una volta eletti, i membri del Consiglio direttivo eleggono al loro interno il Vice presidente e il Tesoriere e distribuiscono le deleghe necessarie al regolare svolgimento della vita associativa.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissione di un consigliere questo viene sostituito nella sua carica dal primo dei non eletti nella precedente Assemblea. Qualora non vi siano non eletti, sarà sostituito ad interim dal Presidente fino alla prima Assemblea utile in cui sarà eletto il sostituto.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo può proporre all'Assemblea la candida-

tura di un Presidente onorario, notoriamente e particolarmente meritevole, senza incarichi di gestione, da eleggere per acclamazione.

Il Presidente onorario, qualora eletto, assume il compito di custode dello Statuto, della filosofia e dello spirito dell'Associazione e ne è garante nei confronti del Consiglio direttivo e di tutti i soci. Affianca il Presidente nella rappresentanza istituzionale dell'Associazione nei consessi nazionali ed esteri.

Alle riunioni del Consiglio direttivo, in sede di predisposizione del bilancio, deve essere presente l'Organo di vigilanza.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. La seduta è valida se siano presenti più della metà dei componenti.

I componenti del Consiglio direttivo che, senza giustificato motivo, siano assenti dalle riunioni per cinque volte consecutive, decadono dal loro mandato.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Di ogni riunione viene redatto un verbale su un apposito libro: il verbale è firmato dal presidente e dal segretario della sessione.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quelli riservati all'Assemblea. A titolo esemplificativo, deve:

a. ideare i programmi di attività dell'Associazione e attuare quelli approvati dall'Assemblea;

b. adoperarsi per reperire le risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli scopi sociali;

c. deliberare sulle richieste di ammissione a socio;

d. deliberare sulle convocazioni dell'Assemblea e sugli eventuali incarichi da affidare ad uno o più associati;

e. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo con le relative note, ed esprimere parere sulla proposta di modifica dello Statuto da presentare all'approvazione dell'Assemblea;

f. vigilare sull'osservanza dello statuto, sulla completa e regolare gestione morale, contabile, finanziaria e su quanto può interessare l'andamento dell'Associazione;

g. stabilire e mantenere contatti con enti pubblici e privati, società nazionali ed estere, tutte le volte che ciò si renda necessario per perseguire gli scopi dell'Associazione;

h. istituire, organizzare, coordinare i diversi comitati e gruppi di lavoro in cui si articola l'Associazione; ai fini di un migliore svolgimento dell'attività sociale può assegnare gli incarichi che ritenga necessari, determinandone funzioni e poteri.

Il primo Consiglio direttivo è composto dal Presidente e dai

soci fondatori. In questa veste, dura in carica un anno.

Art. 11

IL TESORIERE

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle Assemblee dei soci assolvendo le funzioni di segretario.

Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro soci e del registro dei volontari. Cura la gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione; fornisce i dati gestionali per la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo, cura l'ordinata tenuta dei registri contabili. Il primo Tesoriere dura in carica un anno.

Art. 12

L'ORGANO DI VIGILANZA

La gestione dell'Associazione è controllata da un Organo di vigilanza composto da un revisore contabile iscritto nel registro dei revisori di cui al D. lgs. n. 88/1992.

Egli è nominato dall'Assemblea unitamente a un membro supplente, dura in carica per un triennio ed è rinnovabile.

L'Organo di vigilanza:

a. accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze della stessa;

b. redige la propria relazione sul bilancio consuntivo;

c. vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto.

A tale scopo il revisore effettua visite periodiche delle quali redige apposito verbale che porta a conoscenza del Consiglio direttivo.

L'incarico viene prestato a titolo gratuito.

Art.13

GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali non possono essere retribuite.

Tutti i soci che operano nell'Associazione prestano gratuitamente la propria opera con le mansioni che sono loro affidate dal Consiglio direttivo, senza nulla richiedere o pretendere quale corrispettivo di tali prestazioni, paghi della condivisione degli ideali dell'Associazione e del perseguimento dei suoi scopi.

I soci non possono stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto di lavoro dipendente o autonomo.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, o in quanto occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta per i fini che persegue.

Art. 14

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a. dal fondo patrimoniale eventualmente costituito con apposita delibera dell'Assemblea;

b. dai beni mobili e immobili dell'Associazione per il raggiungimento dei fini sociali;

c. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze attive di bilancio.

In nessun caso i beni costituenti il patrimonio dell'Associazione potranno essere distribuiti ai soci in quanto destinati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 15

RISORSE

Le risorse necessarie al conseguimento dei fini istituzionali derivano:

- dalle quote associative;

- dalle somme e dai beni a qualsiasi titolo acquisiti per erogazione dei soci o per liberalità di terzi;

- dai proventi di attività promozionali;

- dai proventi derivanti da ricerche e studi o dalla edizione di documenti, volumi e riviste realizzati dall'Associazione anche in formato elettronico;

- dai proventi della gestione di eventuali attività commerciali accessorie e/o connesse a quelle istituzionali.

Le eventuali eccedenze attive, detratti i costi e le spese di gestione, sono destinate al raggiungimento dei fini istituzionali, con espresso divieto di distribuzione ai soci, anche in

modo indiretto, di utili o avanzi di gestione.

Art. 16

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procede alla redazione del bilancio consuntivo che, corredato dalla propria relazione e da quella dell'Organo di vigilanza, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o nel più ampio termine di sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano.

Il bilancio consuntivo di esercizio deve comprendere lo stato patrimoniale, il rendiconto a proventi e oneri e la nota integrativa e viene redatto secondo principi di competenza, prudenza e trasparenza, ponendo a confronto i dati con le risultanze dell'esercizio precedente.

Nel caso in cui non si sia svolta un'assemblea dedicata alla discussione e approvazione dei programmi e del bilancio preventivo annuale, questi devono essere approvati nell'assemblea di chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 17

DISPOSIZIONI FINALI

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori; esaurita la fase di liquidazione, delibera la devoluzione del patrimonio netto residuo ad altre organizzazioni non lucrative di

utilità sociale, o a fini di pubblica utilità.

Nel silenzio del presente statuto si fa riferimento a tutte le norme del codice civile in materia di associazioni riconosciute, alle leggi speciali ed alla normativa fiscale inerente gli enti non commerciali e le onlus.

F.TO: ALBERTO ZULIANI - ERNESTINA ANNUNZIATA